



R.G. 797/2025 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale di Milano,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati,
Dr Antonio Sammarro Presidente
Dr Francesca Maria Ferruta Giudice relatore
Dr Jacopo Blandini Giudice
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo promosso dal

Parte_1 in persona dell' Amministratore pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Broussard, del Foro di Milano;
nonché dai Signori *Parte_2* (C.F. *C.F._1*), *Parte_3*
[...] (C.F. *C.F._2*), *Parte_4* (C.F.
C.F._3), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni FRAU GIOVANNI, del Foro di Pavia;

PARTI RECLAMANTI

nei confronti dei

i Signori *Parte_5* (C.F. *C.F._4*),
Parte_6 (C.F. *C.F._5*),



Parte_7 (C.F. *C.F._6*), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo ZENA, del Foro di Milano;

PARTI RECLAMATE

Premesso che, con reclamo datato 20.1.2025, le parti reclamanti hanno richiesto al Tribunale la riforma del Decreto R.G. nr. 11766/2024 V.G. con il quale il Presidente del Tribunale, in persona del Coordinatore delegato Dr Patrizio Gattari, in data 19-30.12.2024 ha nominato l' Avv. Luca Canevotti Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, nella controversia tra *Parte_8* *Controparte_1*, *Parte_6* ed il *Parte_1* a Milano, [...]

Pt_2 *Controparte_2*, *Parte_4*, disponendo l' annullamento di tale Decreto, in quanto adottato in violazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 809 C.P.C., con conseguente invalidità della composizione del Collegio Arbitrale, e in quanto i relativi atti sono stati notificati contrariamente alle disposizioni di legge, e, per quanto possa occorrere, la sospensione di ogni ulteriore attività arbitrale, fino alla definizione della presente impugnazione;

con memoria difensiva datata 10.3.2025 i Signori *Pt_5* *Pt_7* e *Pt_6* hanno richiesto il rigetto del reclamo in quanto inammissibile, essendo competente a conoscerlo la Corte di Appello di Milano, ed improcedibile, con conferma del Decreto di nomina reclamato.

Considerato che:

il procedimento di nomina degli Arbitri ex art. 810 C.P.C. è un procedimento camerale di competenza monocratica, disciplinato dagli artt. 737 e ss. del C.P.C.;

ai sensi di quanto disposto dall'art. 739, primo comma, seconda parte, del C.P.C., in punto di disciplina del reclamo con i Decreto pronunciati dal Tribunale in camera di



consiglio, la competenza spetta all' organo giudicante immediatamente sovraordinato, ovvero alla Corte di Appello;

che tale disciplina, ai sensi dell'art. 742-bis C.P.C, si applica a tutti i procedimenti in camera di consiglio (che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone):

Ritenuto che, pertanto, non essendo il Tribunale competente a decidere il presente reclamo, lo stesso debba essere dichiarato inammissibile.

P.T.M.

dichiara il reclamo inammissibile.

Milano, così deciso in data 10.4.2025

Si comunichi.

Il Presidente
Dr Antonio Sammarro

Il Giudice rel. est.
Dr Francesca Maria Ferruta

Arbitrato in Italia